

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5650 del 31/10/2018
Oggetto	Società AUTOCARROZZERIA MODERNA DI TARRONI SANDRA & C. SNC in Comune di Argenta - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5872 del 31/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc 25977/2018/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **AUTOCARROZZERIA MODERNA DI TARRONI SANDRA & C. SNC** con sede legale nel Comune di Argenta, Via Meucci 4/a, C.F. 00205540388 ed impianto nel Comune di Argenta, al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanze del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 14788 del 14/06/2018. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **OFFICINA DI AUTOCARROZZERIA, CUSTODIA VOLONTARIA E GIUDIZIARIA DEI VEICOLI.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 14/06/2018, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 18/06/2018 con il n. PGFE/2018/7264 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 14/06/2018 dalla Società **AUTOCARROZZERIA MODERNA DI TARRONI SANDRA & C. SNC** dalla Sig.ra Sandra Tarroni in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Argenta, Via Meucci 4/a, C.F. 00205540388 ed impianto nel Comune di Argenta, al medesimo indirizzo della sede legale per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per un nuovo impianto per l'attività di **OFFICINA DI AUTOCARROZZERIA, CUSTODIA VOLONTARIA E GIUDIZIARIA DEI VEICOLI;**
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- visto il parere dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura e l'impatto acustico, inviato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunto al P.G. di Arpae in data 23/07/2018 con il n. PGFE/2018/8825;
- vista la richiesta di integrazioni in merito alle emissioni in atmosfera di Arpae – Servizio Territoriale PGFE/2018/13217 del 30/10/2018
- vista la documentazione ad integrazione dell'istanza inviata dalla ditta e assunta la P.G. di arpae in data 30/10/2018 con il n. PGFE/2018/13225;
- visti il parere favorevole con prescrizioni riguardante le emissioni in atmosfera di Arpae – Servizio Territoriale PGFE/2018/13283 del 31/10/2018;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **AUTOCARROZZERIA MODERNA DI TARRONI SANDRA & C. SNC** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Argenta, Via Meucci 4/a, C.F. 00205540388 ed impianto nel Comune di Argenta, al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività di **OFFICINA DI AUTOCARROZZERIA, CUSTODIA VOLONTARIA E GIUDIZIARIA DEI VEICOLI**;

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A)

1. i punti di scarico finale in pubblica fognatura sono quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Rete Fognaria:

- **S1** acque di dilavamento piazzali e ricovero automezzi.
- **S2** reflui civili, acque meteoriche;

2. lo scarico delle acque di dilavamento piazzali e ricovero automezzi deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella all.B sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura all'allegato "B" al presente atto quale parte integrante, ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Rete Fognaria:

- **PC1** pozzetto campionamento

3. entro 90 gg. dal ricevimento del presente atto la Ditta dovrà provvedere:

- chiusura della caditoia interna al locale "laboratorio artigianale autocarrozzeria", al fine di evitare eventuali scarichi non trattati in pubblica fognatura

- all'identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto di campionamento **PC1**;
 - a dare immediata comunicazione a<l termine dei lavori ad Hera s.p.A. - Servizio fognatura e depurazione Area di Ferrara;
4. I pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere muniti di coperchio con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. Il controllo va effettuato immediatamente a monte dello scarico nel recapito finale (Decreto 152/2006 art. 101 comma 3). in modo da evitare immissione di altri scarichi a valle prima dello scarico finale nel corpo recettore. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
 5. tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
 6. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
 7. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
 8. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
 9. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
 10. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
 11. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;

12. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae, al Comune ed ad Hwera S.p.A. entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C" e denominate **E1, E2, E3, E4 e E5**;

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 bruciatore forno cabina di verniciatura 1	E2 cabina di verniciatura 1	E3 bruciatore e cabina verniciatura 2	E4 lavaggio aerografi	E5 carteggiatura
Portata (Nm ³ /h)	300	14.000	34.000	530	500
Durata (h/giorno)	2	2	2	0,5	5
Altezza minima (m)	7	7	7	2,5	1,7

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	5	3	3	10	10
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350	--	350	--	--
Ossido di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	--	35	--	--
COV (espresso come C-organico Totale)	--	10	20	50	--
Sistema di abbattimento	--	Adsorbimento a carboni attivi	Adsorbimento a carboni attivi	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto

I valori si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli affluenti gassosi del 3%

La ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3, E4 e E5** con **frequenza almeno annuale**

13. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni **E1, E2, E3, E4 e E5**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo all' **Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;

14. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le emissioni **C1, E1, E2, E3, E4 e E5** devono essere **messe a regime**;

15. dalla data di messa a regime delle emissioni **E1, E2, E3, E4 e E5**, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il

decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae;

16. Le emissioni **E6, E7 ed E8** derivanti dagli impianti di riscaldamento degli ambienti, alimentati a metano, con potenzialità termica totale inferiore al MW, non rientrano nell'ambito autorizzativo in quanto attività di cui all'art 272 comma 1 del d. Lgs. 152/06 e s.m.i., sebbene per l'Emissione E6 relativa ad una caldaia con potenza termica di 0,0799 MW, alimentata a gas metano e utilizzata per il riscaldamento degli ambienti di lavoro, che supera il valore soglia di 0,035 MW devono essere rispettate le caratteristiche tecniche e i valori limite di emissione indicati rispettivamente agli art. 285 e 286 del D.Lgs. 152/06;
17. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
18. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
19. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".
20. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
21. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza

(D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

22. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento;

23. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

24. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.
2. in caso di lamenti o esposti sarà facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere apposite misurazioni fonmetriche per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** tramite il SUAP per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e alla struttura d'impresa .

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Hera S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente

per La Responsabile della Struttura

D.ssa Gabriella dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.